

668
REPERTORIO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2

- INVESTIMENTO 2.3

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ

DELL'ABITARE - PINQuA - [M5C2I2.3]

CONTRATTO SPECIFICO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI TECNICI DI

PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI (DL), COORDINAMENTO

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) -

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

(CSE) AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE

NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI

LAVORI (OG2 - OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E

ARCHITETTURA (E.22 - E.06 - S.03 - IA.02 -

IA.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E

MANUTENZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA.

LOTTO GEOGRAFICO 1 - Piemonte-Liguria

CLUSTER ASSEGNATO AQ2 - Alessandria

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 - SERVIZI TECNICI DI

PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI (DL), COORDINAMENTO

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) -

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)

C.I.G. 95231331F6 CUP I39J21000480001

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, addì otto (8) del mese di marzo

in Alessandria e nel Palazzo Comunale sito in Piazza

COMUNE DI ALESSANDRIA
SERVIZIO CONTRATTI
Addebitato per
DIRITTI DI SEGRETERIA
€ 2316,60
come da ordinativo
N°
del
p. IL SEGRETARIO GEN.
L'INCARICATO

della Libertà, 1, innanzi a me, D.ssa PIERLUISA
VIMERCATI, Segretario Generale del Comune di
Alessandria, abilitato a rogare gli atti in forma
pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4,
lettera c), del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni, sono comparsi i signori:

- Arch. PIERFRANCO ROBOTTI, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] che
interviene nella qualità di Dirigente del Settore
Urbanistica del COMUNE DI ALESSANDRIA, C.F. 00429440068,
con poteri a quanto *infra* a sensi di Statuto, soggetto
competente alla stipula dei contratti in nome e per
conto dello stesso Ente ai sensi dell'articolo 107,
comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del
2000 (in seguito, "**Soggetto Attuatore**")

E

- Ing. ANDREA TOMARCHIO [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] domiciliato per la
carica presso la sede della Società di cui appresso,
giusta Procura Speciale autenticata dal Notaio Rosetta
Gessaga di Genova in data 16/06/2021 repertorio n.
41950, quale risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di
Genova in data 13/02/2023, posto agli atti, il quale
dichiara di agire in qualità di Procuratore Consigliere
della società RINA Consulting S.p.A., società per

azioni a socio unico soggetta a direzione e
coordinamento del socio unico RINA S.P.A., costituita in
Italia ed operante sul territorio Italiano, con sede in
Genova, Via Cecchi n. 6, Codice fiscale, Partita IVA e
numero di iscrizione al Registro Imprese di Genova
03476550102, Capitale Sociale euro 20.000.000,00
interamente versato ed esistente, che agisce, giusto
mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura,
quale Capogruppo mandatario del raggruppamento
temporaneo costituito ai sensi degli articoli 45 e 48
del Codice dei Contratti, con atto autentificato nelle
firme per Notaio Dott. Roberta Greco in Napoli, rep.
3019/ racc. 2111 in data 27/07/2022, tra essa medesima e
le seguenti imprese mandanti:
1. Società Corvino+Multari s.r.l., con sede in Napoli,
via Ponti Rossi n.117/B;
2. Società a responsabilità limitata DFP Engineering
s.r.l., con sede in Napoli, via Benedetto Brin n.
55;
3. Società a responsabilità limitata Arethusa s.r.l.,
con sede in Casoria, via Rossini n. 14;
(in seguito, "Appaltatore");
(in seguito, congiuntamente "le Parti");
PREMESSO CHE
a) il "Programma innovativo nazionale per la qualità

dell'abitare" (di seguito, "**PINQuA**") costituisce

l'investimento 2.3 inserito nella Missione 5:

Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture

sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Ambito

di Intervento/Misura 2: Rigenerazione urbana e housing

sociale, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

dell'Italia (di seguito, "**PNRR**"), approvato con

Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;

b) il PINQuA si compone di interventi di rigenerazione

urbana (di seguito, "**Interventi PINQuA**"), che sono

stati oggetto di specifiche proposte presentate da

Regioni, Città Metropolitane, Comuni sede di città

metropolitane, Comuni capoluoghi di provincia, la

Città di Aosta e Comuni con più di 60.000 abitanti,

successivamente selezionate dal Ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - MIMS (di

seguito, "**Amministrazione Titolare**") con gli esiti di

cui al D.M. MIMS del 7 ottobre 2021, n. 383;

c) le suddette proposte sono state ammesse

definitivamente a finanziamento PNRR con Decreto

Direttoriale MIMS prot. n. 17524 del 24 dicembre 2021,

se proposte "*pilota*" (ossia finanziabili fino a euro

100.000.000), ovvero con Decreto Direttoriale MIMS n.

804 del 20 gennaio 2022, se proposte "*ordinarie*"

(ossia finanziabili fino a euro 15.000.000);

d) le Amministrazioni che hanno avanzato le suddette proposte (di seguito, i "**Soggetti Beneficiari**") hanno specificato, in tale sede, se gli Interventi PINQuA ivi contemplati sarebbero stati realizzati direttamente o mediante altri enti pubblici, territoriali o non. I soggetti destinati a dare attuazione agli Interventi PINQuA (di seguito, "**Soggetti Attuatori**") possono quindi coincidere con i Soggetti Beneficiari oppure con i suddetti enti pubblici da questi a tal fine indicati;

e) al fine di accelerare l'attuazione degli Interventi PINQuA, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Beneficiari e ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;

f) previa pubblicazione del Bando di gara telematica - Appalto finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU (NGEU) - Attuazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), che costituisce l'Investimento 2.3 inserito nella Missione M5 (Inclusione e coesione) - Componente C2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo

settore) - Ambito intervento/Misura 2 (Rigenerazione urbana e housing sociale) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR) [M5C2I2.3].

inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 11 aprile 2022 e pubblicato sulla stessa al n.2022/S 075 del 15 aprile 2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 44 del 13 aprile 2022, sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 - OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 - E.06 -S.03 - IA.02 - IA.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA", (di seguito, la "Procedura");

g) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi quadro multilaterali (di seguito, "Accordi Quadro");

h) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di

Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi

Quadro per affidare le prestazioni necessarie

all'attuazione degli Interventi PINQuA di loro

competenza;

i) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 8 lotti

geografici (di seguito, "**Lotti Geografici**"), ciascuno

dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti

prestazionali di seguito elencati:

- *sub-lotto prestazionale 1*: Servizi tecnici di:

Progettazione; Attività di supporto alla

progettazione (rilievi, indagini e prove di

laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione; Direzione dei lavori;

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- *sub-lotto prestazionale 2*: Servizi di verifica

della progettazione di cui all'articolo 26 del

Codice dei Contratti;

- *sub-lotto prestazionale 3*: Lavori;

- *sub-lotto prestazionale 4*: Lavori in appalto

integrato sulla base del progetto di fattibilità

tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48,

comma 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero

del progetto definitivo, in virtù del regime di

sospensione transitoria del divieto di cui

all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del Codice

dei Contratti;

- sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti, (di seguito, i "**Sub-Lotti Prestazionali**");

j) all'esito della Procedura, con provvedimento n. 0204415 del 5/07/2022, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. 1, il Sub-lotto Prestazionale 1 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come sub Allegato 1 all'Accordo Quadro;

k) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, "**Disciplinare Unico**"), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "**Cluster Assegnato**");

l) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed

economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

m) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "**Oda**") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, "**Contratti Specifici**") aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 1;

n) all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 1, Sub-Lotto Prestazionale 1, è stato assegnato il Cluster AQ2 - Alessandria, ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi PINQuA di competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;

o) in data 03/11/2022, l'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 1 per gli Interventi PINQuA ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 1;

p) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare

l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;

q) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il "**Contratto Specifico**");

r) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

s) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore in epigrafe la specifica OdA n. 1 del 29.12.2022;

t) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente:
95231331F6;

u) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;

v) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo

schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;

w) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha prodotto le polizze assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell'esecuzione dell'appalto;

x) l'Appaltatore in epigrafe ha prodotto garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

- l'Accordo Quadro Lotto Geografico 1 - Sub-Lotto Prestazionale 1 - Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) - Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), CIG 91811951CC, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;

- l'OdA del Contratto Specifico n. 1 - Residenze Universitarie - del 29.12.2022 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento PINQuA;

- le Condizioni Particolari allegate al presente documento.

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore.

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente

regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo; con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione

integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente

alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'Amministrazione Digitale*";

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120;

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*" (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio

2021, n. 108;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico

- Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura relativi agli Interventi PINQUA di cui al Sub-Disciplinare 1 - Allegato B.1 al Disciplinare Unico - per la riqualificazione e rifunzionalizzazione di immobili pubblici di interesse storico culturale soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il contratto ha ad oggetto l'incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito indicati:

a) Attività di supporto alla progettazione:

I. Indagini geofisiche;

II. Prove di laboratorio;

III. Indagini geognostiche e prove in situ;

IV. Rilievi topografici;

V. Relazione Archeologica Preventiva.

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 13 delle Condizioni Generali, cui si rinvia

espressamente.

b) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

c) Progettazione definitiva (PD) ed esecutiva (PE)

unificate ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 15 e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

d) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 17 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

3. I predetti servizi dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.

4. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e

	qualitative previste nelle Condizioni Generali e nelle	
	Condizioni Particolari.	
5.	L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o Particolari.	
6.	Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al Direttore dell'Esecuzione (di seguito, "DEC") per i relativi provvedimenti.	
7.	L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione e della Direzione dei lavori, da eseguirsi in loco presso il Comune di Alessandria.	
8.	Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, l'Arch. Pierfranco Robotti.	
	Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)	
1.	La persona fisica incaricata dell'integrazione tra	

le varie prestazioni specialistiche (di seguito, "Coordinatore di progetto"), ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, è l'Arch. Vincenzo Corvino, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Napoli al n. 4559, [REDACTED], con studio in Via Ponti Rossi 117, Napoli.

2. Il responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato dall'Appaltatore è l'ing. Paolo Basso, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Genova al n. 9634, C.F. [REDACTED] con studio presso RINA Consulting in Via A. Cecchi 6, Genova (paolo.basso@rina.org).

3. Compito di detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

4. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: presso uffici RINA Consulting in Via A. Cecchi 6, 16129, Genova - pec: rinaconsulting@legalmail.it.

5. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli

atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli interventi PINQUA che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

1. Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, sono le seguenti:

a) Arch. Vincenzo Corvino, Responsabile della Progettazione per la Categoria EDILIZIA, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Napoli al n. 4559, [REDACTED] con studio presso CORVINO+MULTARI Srl in Via Ponti Rossi, 117, Napoli;

b) Ing. Mario Bordi, Responsabile della Progettazione per la Categoria STRUTTURE, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova al n. 5723, [REDACTED] con studio presso RINA Consulting S.p.a. in Via A. Cecchi, 6, Genova;

c) Ing. Cesare Ferone, Responsabile della Progettazione per la Categoria IMPIANTI MECCANICI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli al n. 10222, [REDACTED], con studio presso Arethusa Srl in Via Gioacchino

Rossini, 14, Napoli;

d) Arch. Fabio De Falco, Responsabile della Progettazione per la Categoria IMPIANTI ELETTRICI, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Napoli al n. 7679, [REDACTED] con studio presso DFP Engineering Srl in Via Galileo Ferraris, 66, Napoli;

e) Roberto Pedone, GEOLOGO, iscritto all'Ordine dei Geologi della provincia di Genova al n. 183, C.F. [REDACTED] con studio presso RINA Consulting S.p.a. in Via A. Cecchi, 6, Genova;

f) Ing. Emilio Puppo, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova al n. 8305A, [REDACTED] con studio presso RINA Consulting S.p.a. in Via A. Cecchi, 6, Genova.

Articolo 6 - (Collaboratori)

1. L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli

previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/Direzione Lavori/CSE/Attività di supporto alla progettazione)

1. L'Appaltatore, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a quanto segue:

a) Progettazione / CSP

La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni Particolari (DPI, etc.) e suoi allegati, nonché all'offerta presentata in sede di gara, che costituisce anch'essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari;

b) L'incarico oggetto del presente Contratto Specifico

comprende la seguente ulteriore attività:

- PRATICHE CATASTALI

- PROVE GEOTECNICHE

- RILIEVI MATERICI

- VALUTAZIONE RISCHIO RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI

- APE VERIFICA ANTE E POST

Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore, il quale si riserva la facoltà di accettarle.

2. Al presente Contratto Specifico è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione.

3. I predetti servizi riguarderanno la riqualificazione e rifunzionalizzazione di immobili pubblici di interesse storico culturale soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali,

quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

5. Per tutte le modalità e condizioni di espletamento delle ulteriori attività di cui alla lettera d. del comma 1 che precede si rinvia alle relative specifiche disposizioni delle Condizioni Particolari. Il Soggetto Attuatore potrà occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione dell'intervento PINQuA, l'esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, non sono comprese nella Tavola "Z-2" del Decreto 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", emanato dal Ministero della Giustizia.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti

	o da soggetti terzi, compresi i	
	dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero	
	del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda	
	giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo	
	derivante o comunque connesso con l'esecuzione del	
	presente Contratto Specifico, salvo che le pretese	
	risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni	
	causate direttamente dal Soggetto Attuatore.	
	L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il	
	Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di	
	qualsiasi natura derivanti da violazione da parte	
	dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti,	
	regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità	
	o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti	
	dall'esecuzione del contratto.	
	2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento,	
	si applicano le relative disposizioni di cui	
	all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si	
	rinvia espressamente.	
	Articolo 9 - (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi	
	specifici derivanti dal PNRR)	
	1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in	
	merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa	
	sede quanto di seguito esposto.	
	9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto	

del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10 delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto

della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti

pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 1, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

1.6 Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi PINQUA per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla prova del conseguimento di target e milestone

1.8 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi PINQUA con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico

della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 11 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

2. L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini

indicati all'articolo 22 delle Condizioni Generali.

3. Per l'esecuzione dei servizi accessori alla progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:

a. Rilievi, indagini, prove: trenta giorni naturali e consecutivi ricompresi nel termine di cui al punto 4.b.;

4. Per la redazione della progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:

b. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (e CSP): sessanta giorni naturali e consecutivi;

c. Progettazione Definitiva/Esecutiva (e CSP): centotrenta giorni naturali e consecutivi;

al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'Appaltatore, disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.

5. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall'ordine di inizio dell'attività.

6. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto Specifico.

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | 7. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati, | |
| | per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, | |
| | qualora detto ritardo determini la perdita del | |
| | finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione | |
| | delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente | |
| | Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni | |
| | compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in | |
| | ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore di | |
| | agire per il risarcimento del danno. | |
| | 8. La sospensione delle prestazioni, ai sensi | |
| | dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere | |
| | disposta in ottemperanza e con le modalità previste | |
| | dagli articoli 28 e 29 delle Condizioni Generali. | |
| | 9. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non | |
| | sia in grado di ultimare i lavori nel termine | |
| | stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con | |
| | le modalità e i tempi di cui all'articolo 27 delle | |
| | Condizioni Generali. | |
| | 10. Qualora circostanze particolari impediscano | |
| | temporaneamente la regolare esecuzione delle | |
| | prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il | |
| | Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà | |
| | di sospendere o interrompere l'esecuzione | |
| | dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice | |
| | dei contratti, con comunicazione scritta. | |

11. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all'OdA n. 1 del 29.12.2022. Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Il Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.

2. Le attività di supporto alla progettazione saranno pagate a corpo, dette prestazioni risultano

dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

3. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad euro

623.057,03 (Seicentoventitremilacinquantasette/03),

oltre IVA, INARCASSA e oneri di legge, ed è così composto:

a. Progettazione di fattibilità tecnica ed

economica pari a euro 70.033,98

(settantamilatrentatré/98);

b. Progettazione definitiva ed esecutiva unificate ai

sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo,

del Codice dei contratti (e CSP) pari a euro

530.708,05 (Cinquecentotrentamilasettecentootto/05);

c. Attività di supporto alla progettazione pari a euro

19.965,00 (Diciannovemilanovecentosessantacinque/00)

d. Costi della sicurezza da Duvri pari a euro

2.350,00 (Duemilatrecentocinquanta/00).

4. Il corrispettivo, determinato a "**corpo**", si intende

comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale

esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in

ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza

alle normative applicabili e alle disposizioni di cui

alla documentazione allegata al presente Contratto

Specifico.

5. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale, fatti salvo i casi di modifica del corrispettivo disciplinati dal presente Contratto Specifico; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

6. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei

Contratti, in attuazione dall'articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022.

7. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore. Sono fatte salve le modifiche del corrispettivo conseguenti agli incrementi dell'importo dei lavori approvate dal Soggetto Attuatore all'interno del Quadro Economico del corrispondente livello progettuale. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

8. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero,

dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica.

9. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa

necessaria.

10. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

11. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni dell'articolo 40 delle Condizioni Generali.

12. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del Contratto Specifico nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.

13. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 32 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.

14. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:

a. Progetto di fattibilità tecnica ed economica:

- il 60% (sessanta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto attuatore;

- il 10% (dieci per cento) del corrispettivo a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore della soluzione progettuale proposta in esito all'esame della medesima, e comunque previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;

b. Attività di supporto alla progettazione:

- il 70% (settanta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna al RUP della documentazione risultante per l'attività svolta, previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;

c. Progetto Definitivo-Esecutivo:

- il 60% (sessanta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;

- il 10% (dieci per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle attività di verifica della progettazione e della validazione del RUP.

15. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

16. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:

- IBAN [REDACTED] Intestato a RINA CONSULTING SPA presso la Banca UNICREDIT SPA - Agenzia di ROMA

17. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

a. Sig. ALBERTO CAVAGGIONI [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] operante in
qualità di Amministratore Delegato;

b. Sig. ROBERTO CARPANETO [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] operante in qualità di Legale
Rappresentante;

c. Sig.ra DANIELA CIBRARIO [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

d. Sig. GIORGIO BARICELLI [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

e. Sig. FABIO PETRUCCI [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

f. Sig. GIANCARLO GARRAMONE [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

g. Sig.ra FRANCESCA BOGNIN, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di
nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

18. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

19. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010.

20. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali.

Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 40 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 47 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al

D.M. n. 31/2018, costituita mediante fideiussione n. 0973410767 in data 16/01/2023 rilasciata dalla società HDI ASSICURAZIONI SPA agenzia 0973/9BH di Roma Salaria, per un importo pari a euro 183.801,82, ridotto del 50% per Certificazioni ISO 9001, con durata fino a 16/01/2024.

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di trenta (30) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 39 delle Condizioni Generali.

3. L'Appaltatore è munito delle seguenti polizze assicurative professionali:

a. per RINA Consulting (mandataria, 38% in RTP), polizza contraddistinta al n. 920C9059, sottoscritta

in data 12/01/2023 rilasciata dalla società Zurich Insurance Plc., Rappresentanza Generale per l'Italia in Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, per un importo pari a euro 20.000.000,00, in conformità all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 39 delle Condizioni Generali;

b. per Corvino+Multari S.r.l. (mandante, 32% in RTP), Appendice della polizza contraddistinta dal n. A122C604308-LB, sottoscritta in data 30/06/2022 rilasciata dalla società Lloyd's Insurance Company S.A., per un importo pari a euro 3.000.000,00, in conformità all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 39 delle Condizioni Generali;

c. per DFP Engineering S.r.l. (mandante, 15% in RTP), polizza contraddistinta al n. 1/65116/122/190649067/1, sottoscritta in data 01/02/2023 rilasciata dalla società UnipolSai Assicurazioni, Agenzia di Afragola, per un importo pari a euro 3.000.000,00, in conformità all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 39 delle Condizioni Generali;

d. per Arethusa S.r.l. (mandante, 15% in RTP), polizza contraddistinta al n. 450A8123, sottoscritta in data 14/11/2022 rilasciata dalla società Zurich Insurance Plc., Rappresentanza Generale per l'Italia

in Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, per un importo pari a euro 2.500.000,00, in conformità all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 39 delle Condizioni Generali;

4. L'Appaltatore ha prodotto altresì una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, confermando la copertura delle polizze di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

5. Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'Appaltatore.

6. Per le attività di supporto alla progettazione l'operatore economico incaricato delle prestazioni potrà procedere con le attività solo previa prova di possedere polizza assicurativa conforme all'articolo 39 delle Condizioni Generali, a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone

	e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto
	Attuatore o di terzi (compresi dipendenti
	dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore o
	del Soggetto Attuatore), nell'esecuzione delle
	predette attività e per ogni attività di campo.
	7. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il
	Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento
	avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi,
	compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o
	subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto
	Attuatore medesima, a mezzo di domanda giudiziale o
	stragiudiziale per qualunque titolo derivante o
	comunque connesso con l'esecuzione del presente
	Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie
	derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente
	dal Soggetto Attuatore.
	8. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il
	Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di
	qualsiasi natura derivanti da violazione da parte
	dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o
	subfornitori di leggi, decreti, regolamenti,
	disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti
	locali, connessi e, in ogni caso, derivanti
	dall'esecuzione del presente contratto.
	9. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente

a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 16 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l'applicazione delle penali.

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 17 - (Subappalto)

1. L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni in linea con quanto riportato all'OdA n. 1 del 29.12.2022.

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore e nel rispetto degli articoli 31, comma 8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle

Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.

3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 1. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, paragrafo 9.b) del presente

Contratto Specifico;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili", emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica").

4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

7. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto

Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari.

8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore revocherà l'autorizzazione.

9. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

10. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

12. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore

agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Soggetto Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 18 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'1% (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 30 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data riportata nell'Ordine di Avvio del Servizio sottoscritto dalle parti;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dal Contratto medesimo;

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie indicate all'OdA n. 1 del 29.12.2022;

d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP e riportata nel verbale di ripresa del Servizio sottoscritto dalle parti;

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dal DEC per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, rispettivamente, paragrafi 9.a), 9.b), 9.c) e 9.d) del presente Contratto Specifico.

4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti,

raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 30 delle Condizioni Generali.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.

3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per

l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.

L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 49 e 50 delle Condizioni Generali.

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause

di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, comma 19, del presente Contratto Specifico;

- all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1 a cui si rinvia.

3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti

conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

7. Qualora per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo, il Soggetto Attuatore potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore, l'Appaltatore avrà

diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.

8. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, comma 6, dell'Accordo Quadro.

9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 37 delle Condizioni Generali.

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 23 - (Incompatibilità)

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto

del presente Contratto Specifico non potranno partecipare né all'appalto di lavori, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.

2. All'appalto di lavori non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Appaltatore dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

4. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 24 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto

Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 25 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.

2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.

<p>3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché</p>	
<p>gli elaborati prodotti nell'espletamento delle</p>	
<p>attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto</p>	
<p>Attuatore.</p>	
<p>4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente</p>	
<p>Contratto Specifico l'Appaltatore si assume la</p>	
<p>responsabilità della veridicità delle verifiche</p>	
<p>effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle</p>	
<p>rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei</p>	
<p>rapporti tecnici.</p>	
<p>5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e</p>	
<p>sfruttamento economico del progetto rimarranno di</p>	
<p>titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore che</p>	
<p>potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la</p>	
<p>pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita,</p>	
<p>la duplicazione e la cessione anche parziale.</p>	
<p>6. Il Soggetto Attuatore potrà liberamente disporre</p>	
<p>degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o</p>	
<p>facendoli eseguire ad altro operatore economico,</p>	
<p>senza che il professionista Appaltatore possa</p>	
<p>sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di</p>	
<p>sorta.</p>	
<p>7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in</p>	
<p>violazione a quanto sopra previsto sarà considerato</p>	
<p>grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti</p>	
<p>63</p>	

sanzioni.

8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto fatta salva la conservazione ad uso archivio e/o per finalità derivanti dall'attuazione di norme di legge, regolamenti o policy aziendali da parte dell'Appaltatore.

9. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti, fatto salvo l'utilizzo della referenza ai fini della comprova dei requisiti di capacità economica, tecnica e professionale. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 58

delle Condizioni Generali.

2. Il presente contratto sarà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, essendo le prestazioni contemplate soggette all'Iva.

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di

protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 28 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti

	possibile esperire altri rimedi alternativi	
	all'azione giurisdizionale.	
	3. Ove non si proceda all'accordo bonario e	
	l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di	
	tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del	
	Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario	
	competente presso il Foro competente ai sensi	
	dell'articolo 25 c.p.c..	
	4. È esclusa la competenza arbitrale.	
	5. Si applica quanto disposto dagli articoli 45 e 46	
	delle Condizioni Generali.	
	Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)	
	1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle	
	disposizioni del presente Contratto Specifico deve	
	essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite;	
	in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal	
	1362 al 1369 del Codice Civile.	
	Art. 30 - (Comunicazioni tra le parti)	
	1. Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere	
	inviata per iscritto e si considererà validamente	
	effettuata se inviata mediante PEC agli indirizzi di	
	seguito indicati:	
	- Impresa appaltatrice: RTP Rina Consulting S.p.A.	
	<u>rinaconsulting@legalmail.it</u>	
	- Comune di Alessandria: Settore Urbanistica:	

comunedialessandria@legalmail.it

Sono posti agli atti, per formarne parte integrante e sostanziale:

1) il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

2) l'Accordo Quadro Lotto Geografico 1 - Sub-Lotto Prestazionale 1 - Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) - Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), CIG 91811951CC, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;

3) l'OdA del Contratto Specifico n. 1 - Residenze Universitarie - del 29.12.2022 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento PINQuA;

4) le Condizioni Particolari allegate al presente documento.

5) Cauzione definitiva +ISO 9001;

6) Patto di Integrità;

7) Dichiarazione di tracciabilità.

Dei documenti sopra citati è omessa la lettura per espressa dispensa delle parti che dichiarano di ben conoscerli.

Richiesto, io Segretario Generale del Comune di
Alessandria, ho disposto per la redazione del presente
contratto che, compilato mediante strumenti informatici
da persona di mia fiducia su n. 69 pagine a video, è da
me letto ai comparenti i quali interpellati, lo
dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo
sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai
sensi dell'art. 52 *bis* della legge notarile,
nell'apposizione della loro firma digitale ai sensi
dell'art.32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art.
24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, verificata a mia cura ai
sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.
Alla presenza delle Parti io, Ufficiale Rogante, ho
firmato il presente atto informatico con firma digitale.

Ricevuta del: 09/03/2023 ora: 11:49:46

Utc: 1678358981417972

Utc_string: 2023-03-09T11:49:41.417972+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 09/03/2023

Ora invio: 11:49:41

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 38

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 187505482

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: XXXXXXXXXX

Ufficio delle entrate competente:

TSF - Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00429440068

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 668/2023 (del codice fiscale: XXXXXXXXXX)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 2671 del 09/03/2023

TSF Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA - Entrate

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	